



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TUTELA DELL'AMBIENTE
SETTORE 04 - ECONOMIA CIRCOLARE - VALUTAZIONI E AUTORIZZAZIONI
AMBIENTALI - SVILUPPO SOSTENIBILE**

Assunto il 18/12/2020

Numero Registro Dipartimento: 502

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14087 del 21/12/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE "INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE
PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE". .**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la L.R. n.7 del 13.05.1996 e ss.mm.ii., recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale"
- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 e ss.mm.ii., recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n.7 del 13 maggio 1996 e dal D.Lgs n. 29/93";
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 e ss.mm.ii., recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- la D.G.R. n. 271 del 28.9.2020, recante "Struttura organizzativa della Giunta regionale – approvazione modifiche al Regolamento Regionale n.3 del 19.2.20219 e s.m.i.";
- la DGR n. 286 del 28.9.2020, recante "Deliberazione n.271 del 28.9.2020. Individuazione Dirigenti generali e di settore per il conferimento di incarichi di reggenza";
- il D.P.G.R. n. 118 dell'1.10.2020, recante "Conferimento dell'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente" della Giunta della Regione Calabria", con il quale è stato assegnato l'incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- il D.D.G. n.10084 del 06.10.2020 avente ad oggetto "DGR 286/2020 Conferimento incarichi di reggenza dei Settore del Dipartimento Tutela dell'Ambiente", con il quale è stato conferito l'incarico Dirigente reggente del Settore 4 – "Economia Circolare - Valutazioni ed autorizzazioni ambientali – Sviluppo Sostenibile" del Dipartimento "Tutela dell'Ambiente";
- il D.D.G. n. 6875 del 10.06.2019, recante "Deliberazioni di Giunta Regionale n. 136/2019 e n. 191/2019. Dipartimento Ambiente e Territorio – Istituzione e conferimento incarichi di posizione organizzativa", con il quale, tra l'altro, è stata assegnata, all'Avv. Sandie Stranges, la Posizione Organizzativa di 3^a fascia "Procedimenti di valutazione ambientale e rapporti con la Struttura Tecnica di Valutazione";
- la Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii., recante "Norme sul procedimento amministrativo";
- il D. Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo che modifica la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- la Direttiva 2003/35/CE, recante "Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica delle direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla Giustizia";
- la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., di attuazione della Direttiva 92/43/CEE "Habitat";
- il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015, recante "Linee guida per la verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto

dall'articolo 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116”;

PREMESSO CHE:

- con il D. Lgs. 104/2017 è stata radicalmente modificata la parte seconda del D. Lgs. 152/2006 in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA);
- il citato D. Lgs. 104/2017 ha modificato l'articolo 14, comma 4, della Legge 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter, secondo i termini dettati dall'articolo 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- l'art. 16 del D. Lgs. 104/2017 ha introdotto il nuovo “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”;
- l'entrata in vigore di tali disposizioni ha conseguenze rilevanti sull'azione amministrativa regionale in materia di valutazione di impatto ambientale;

RITENUTO, pertanto, necessario definire modalità operative per lo svolgimento delle procedure in materia di VIA, nonché per la definizione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, al fine di fornire indicazioni chiare e trasparenti sia ai proponenti delle istanze di VIA e di Verifica di Assoggettabilità a VIA, che ai soggetti coinvolti, in ordine agli iter procedurali di svolgimento delle procedure, nelle more dell'esercizio della eventuale potestà legislativa regionale, in analogia a quanto già fatto in altre Regioni, volta al riordino della regolamentazione di settore, di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo del D. Lgs. 104/2017;

RITENUTO, altresì, utile individuare, nell'ambito del quadro di riferimento della legislazione nazionale, specifiche operative in ordine allo svolgimento della conferenza di servizi prevista nei procedimenti per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, con particolare riferimento all'acquisizione dei titoli, nulla osta, pareri, atti di assenso comunque denominati ed in considerazione delle discipline proprie contenute a riguardo nella regolamentazione regionale, nonché ulteriori misure di razionalizzazione relative a tutti i procedimenti di valutazione ambientale;

RAVVISATO CHE, al fine di fornire le opportune predette modalità ed indicazioni operative, il competente Settore ha predisposto gli “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale”, a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 104/2017, adeguate alle disposizioni di cui alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal medesimo D. Lgs. 104/2017;

CONSIDERATO CHE il documento “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale” contempla anche la modulistica da impiegare da parte dei proponenti nelle diverse fasi procedurali adeguata alla nuova normativa e già approvata con precedente Decreto del Dirigente Generale n. 3506 del 16.04.2018;

RITENUTO necessario procedere all'approvazione dei predetti “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale”, a seguito delle modifiche introdotte con il D. Lgs. 104/2017 e sulla base anche della prassi applicativa posta in essere nel settore dall'entrata in vigore della succitata riforma ad oggi, al fine di fornire un vademecum agli operatori del settore medesimo e agli utenti, nelle more dell'esercizio della eventuale potestà legislativa regionale, in analogia a quanto già fatto in altre Regioni, volta al riordino della regolamentazione di settore, di cui all'articolo 7-bis, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, come introdotto dall'articolo del D. Lgs. 104/2017;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del Responsabile del Procedimento;

DECRETA

DI RICHIAMARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto ed in questa parte integralmente trascritta.

DI APPROVARE l'allegato “Indirizzi operativi per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI PRECISARE che, stante la natura di documento di specificazione applicativa, i presenti Indirizzi costituiscono attuazione delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento

delle procedure di valutazione ambientale;

DI DISPORRE che per tutto quanto non previsto dai presenti Indirizzi operativi si rimanda alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali e che, in caso di eventuale contrasto tra gli Indirizzi operativi approvati con il presente atto e le attuali o sopravvenute disposizioni normative (comunitarie, nazionali e regionali), queste ultime sono da ritenersi prevalenti,

DI NOTIFICARE il presente atto, per i rispettivi adempimenti di competenza, a tutti i Dipartimenti regionali interessati.

DI PRECISARE che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale innanzi al TAR Calabria, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, a cura del Dipartimento proponente.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, della Legge Regionale 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, a cura del Dipartimento proponente.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

STRANGES SANDIE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

CELEBRE PASQUALE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

COMITO GIANFRANCO
(con firma digitale)

INDIRIZZI OPERATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

PREMESSA

I presenti Indirizzi operativi si rendono necessari per adeguare la disciplina regionale in materia di VIA-VAS-AIA-VI alle sostanziali modifiche normative introdotte dal D. Lgs. 104/2017 alla disciplina vigente del D. Lgs. 152/2006, nonché al comma 4 dell'articolo 14 della Legge 241/1990, rendendo obbligatorio, per la procedura di VIA regionale, il ricorso alla Conferenza di Servizi prevista dall'articolo 14-ter, secondo la procedura dettata dall'articolo 27-bis del D. Lgs. 152/2006.

Nelle more dell'esercizio della potestà legislativa regionale volta al riordino della regolamentazione di settore, si individuano le modalità operative per le procedure di compatibilità ambientale di nuova attivazione, ferme restando le disposizioni generali stabilite dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali - con particolare (ma non esclusivo) riferimento alla parte seconda del D.lgs. 152/2006, nonché alle norme del Regolamento Regionale n. 3/2008 (testo coordinato pubblicato sul BURC n. 125 del 13.11.2019) - alle quali si rimanda per tutte le definizioni e per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente documento.

I presenti Indirizzi forniscono le modalità operative per lo svolgimento delle seguenti procedure di cui alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006:

- Valutazione preliminare della procedura da avviare - art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006;
- Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale - art. 19 del D. Lgs. 152/2006;
- Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del D. Lgs. 152/2006;
- Definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del D. Lgs. 152/2006;
- Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale –VIA – (PAUR) art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali - art. 28 del D. Lgs. 152/2006.

Inoltre, il presente documento fornisce le opportune indicazioni per attivare la procedura di approvazione del Piano di Utilizzo del materiale da scavo (PdU), qualora tale Piano non sia stato già approvato nell'ambito della procedura di VIA.

Ancora, il presente documento fornisce le opportune indicazioni per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del D. Lgs. 152/2006 e la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del D. Lgs. 152/2006, nel rispetto ed in coerenza con la della modulistica già approvata con Decreto D.G. n. 3506 del 16.04.2018.

Tutta la modulistica inerente le nuove procedure di VIA è già resa disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente.

1. ASPETTI GENERALI

1.1 Autorità Competenti

L'Autorità Competente per le procedure di compatibilità ambientale (VIA, VAS, VINCA, AIA, PAUR) in sede regionale è rappresentata dall'amministrazione "con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, secondo le disposizioni delle leggi regionali (art.7bis D. Lgs. 152/2006)", e, pertanto, dal Dipartimento competente in materia di della Regione Calabria, che, in base all'attuale assetto organizzativo regionale, svolge l'istruttoria tecnica finalizzata all'espressione delle valutazioni di compatibilità ambientale.

Per quanto stabilito dall'art. 14, comma 3, del R.R. 3/2008, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Regione Calabria (ARPACal) effettua il monitoraggio ed il controllo su tutti i progetti già esaminati ed aventi parere favorevole di compatibilità ambientale e, pertanto, l'Autorità di vigilanza e controllo (A.V.C), cui compete lo svolgimento delle attività inerenti la Verifica di ottemperanza (art. 28 del D. Lgs. 152/2006) delle "condizioni ambientali" impartite con il provvedimento di VIA o di Verifica di assoggettabilità a VIA, compresa la verifica di ottemperanza del Progetto di Monitoraggio Ambientale (P.M.A.) di cui all'art. 22, comma 3, lettera e) del D. Lgs. 152/2006, è ARPACal.

2. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLA PROCEDURA DA AVVIARE (Art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006)

2.1 Campo di applicazione

La valutazione preliminare ai fini della individuazione dell'eventuale procedura da avviare, ai sensi del Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, art. 6, comma 9, può essere richiesta dal Proponente per i progetti che riguardano modifiche, estensioni o adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati III e IV alla Parte Seconda del richiamato decreto, per i quali il Proponente presume l'assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi. Tale procedura non è applicabile in caso di modifiche o estensioni di progetti elencati nell'allegato III alla Parte Seconda del decreto (progetti di competenza delle Regioni da sottoporre a VIA) che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti [comma 7, lettera d) di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006].

I proponenti devono utilizzare, ai fini della valutazione preliminare, le liste di controllo previste all'art. 25, comma 1, del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 104, mediante apposita modulistica (*Modello Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 2.a*) approvata con Decreto D.G. n. 3506 del 16.04.2018, pubblicata nella sezione VIA del sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente.

2.2 Procedura

Il Proponente presenta l'istanza redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente, allegando:

- a) Lista di controllo, sia in formato .pdf che in formato .doc;
- b) Allegati elencati nella Tab. 10 della Lista di Controllo in solo formato pdf;
- c) Ricevuta versamento oneri istruttori stabiliti con la D.G.R. n. 427 del 09/09/2019;

L'istanza e la documentazione allegata dovranno essere trasmesse in formato digitale (n. 1 copia) e cartaceo (n. 2 copie). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dal Proponente. La lista di controllo dovrà essere firmata sia dal responsabile gruppo di progettazione/tecnico che dal Proponente. Gli Allegati tecnici richiamati nella lista di controllo devono

essere debitamente firmati e datati dal responsabile del gruppo di progettazione e dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza.

Ricevuta l'istanza, il Settore competente in materia di Valutazioni Ambientali individua il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa di settore vigente e sul procedimento amministrativo.

Saranno ritenute irricevibili quelle istanze incomplete (non accompagnate dalla Lista di Controllo (.pdf e .doc) e/o da tutti gli allegati elencati alla Tab. 10, accompagnate da una Lista di Controllo (.pdf) e/o dagli allegati privi di data e/o firma della stessa, non corredate dalla ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori dovuti secondo le disposizioni vigenti) che non vengano regolarizzate nei tempi comunicati dal Settore competente per le Valutazioni Ambientali.

Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, ovvero dalla sua regolarizzazione, l'Autorità Competente comunica al Proponente l'esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a Verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, oppure se non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

L'Autorità Competente si esprime sulla procedura da adottare e, per le proprie determinazioni, può avvalersi, in qualunque fase del procedimento, della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) di cui alla L.R. n. 39/2012 e ss.mm.ii.

Nel caso all'esito della valutazione preliminare della procedura si determinasse la necessità di una procedura di VIA, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali può richiedere al proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del D. Lgs. 152/2006.

3. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VIA (Art. 19 del D. Lgs. 152/2006)

3.1 PREMESSE

3.1.1 Campo di applicazione

La Verifica di assoggettabilità alla VIA è attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere, quindi, sottoposto al procedimento di VIA regionale, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006.

La verifica di assoggettabilità è attivata per:

- i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;
- le modifiche o le estensioni dei progetti elencati nell'allegato III e IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, ad eccezione delle modifiche o estensioni che risultino conformi agli eventuali valori limite stabiliti nell'allegato III per le quali il progetto dovrà essere sottoposto direttamente a VIA;
- i progetti elencati nell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, considerando anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016.

Si evidenzia che i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 menzionati, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione che ricadono, anche parzialmente, all'interno di Aree Naturali Protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e/o all'interno di Siti della Rete Natura 2000 (ZSC, ZPS, pSIC, SIC), devono essere sottoposti direttamente a VI, considerando

anche l'applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016.

L'esito della verifica di assoggettabilità precede ed è propedeutico presupposto per l'indizione della Conferenza dei Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione da parte del soggetto competente (Regione, Comune, Provincia, ecc.) in base alla tipologia progettuale.

In nessun caso la verifica di assoggettabilità potrà essere richiesta contestualmente o nel corso di una Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione del progetto al fine di evitare un inutile aggravio del procedimento.

3.1.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza

Tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la Verifica di assoggettabilità a VIA e che possono incidere significativamente su un sito della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZSC, ZPS), devono essere assoggettati alle procedure integrate di Verifica di assoggettabilità alla VIA e di Valutazione di Incidenza, quest'ultima secondo i contenuti indicati nella D.G.R. n. 749/2009.

3.2 PROCEDURA

3.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla procedura di Verifica di assoggettabilità alla VIA, il Proponente presenta istanza di verifica al Settore competente per le Valutazioni Ambientali del Dipartimento competente in materia di Ambiente della Regione Calabria. Nell'istanza, redatta secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente [*Modello Allegato 3; 3.a, 3.b, 3.d*], dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "Verifica di assoggettabilità alla VIA – Valutazione di Incidenza", ove ricorra.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata e le indicazioni in essa contenute dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 1 copia) e cartaceo (n. 2 copie). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Nel caso in cui l'estensore dello Studio Preliminare Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio Preliminare Ambientale dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio Preliminare Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto.

Lo Studio Preliminare Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente. In generale, gli Allegati tecnici richiamati devono essere debitamente firmati e datati dal responsabile del gruppo di progettazione e dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza.

In assenza di idonea istanza la documentazione trasmessa non sarà considerata utile ai fini dell'attivazione di una procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

Saranno ritenute irricevibili, e quindi restituite senza avvio della procedura, quelle istanze:

- non accompagnate dallo Studio Preliminare Ambientale e/o dalla dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o dalla documentazione relativa al pagamento degli oneri per la valutazione come prevista dalle disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale e/o da una dichiarazione del professionista in merito alle competenze e/o da una dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri e/o da un quadro tecnico economico del progetto (ove necessario) privi di data e/o firme;

- accompagnate da uno Studio Preliminare Ambientale privo di un apposito capitolo redatto secondo l'allegato G del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. (nel caso di istanze di verifica di assoggettabilità alla VIA integrate con la VI) e di quanto previsto dalla DGR n. 749/2009;
- non accompagnate dall'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento Tutela dell'Ambiente VAS -VIA – VI regionale in formato sia .doc che .pdf o accompagnate da un elenco non datato e/o non firmato dal Proponente e dal progettista;
- non prodotte anche in formato digitale e nel numero corretto di copie cartacee;
- accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri;
- non accompagnate dalla ricevuta dell'avvenuto versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta del versamento degli oneri inferiore all'importo dovuto calcolato secondo le disposizioni regionali pro tempore vigenti;
- non corredate da titolo di disponibilità delle aree di progetto (non inteso solo quale proprietà-possesso dell'area, ma idoneità/compatibilità con vincolistica, prescrizioni della Pianificazione di Settore, possesso della concessione di derivazione in caso di sfruttamento acque, accertamento presenza aree demaniali, etc.);
- non corredate da certificato di destinazione urbanistica in corso di validità, con estratto delle relative NTA, riportante declaratoria vincoli tutori ed inibitori delle aree interessate dal progetto;
- non corredate da estratto catastale aggiornato.

Tale restituzione non inficia la possibilità di presentare medesima istanza completa di tutti i requisiti di procedibilità. Sono fatti salvi gli oneri istruttori già versati se l'istanza è presentata entro trenta giorni dalla medesima restituzione.

3.2.2 Procedura

1) Ricevuta l'istanza, il Settore competente in materia di Valutazioni Ambientali individua il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa di settore vigente e sul procedimento amministrativo. Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali procede alla definizione della procedibilità formale e documentale delle istanze, sulla base della modulistica prevista. L'accertamento della completezza documentale-amministrativa di cui sopra, da espletarsi entro cinque giorni dalla ricezione, equivale ad attestazione di procedibilità dei processi ai fini della successiva fase istruttoria.

2) A fini istruttori si può, per una sola volta, richiedere chiarimenti e integrazioni al Proponente che provvede a trasmettere i chiarimenti richiesti entro e non oltre i successivi quindici giorni. Qualora il Proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo al Settore competente per le Valutazioni Ambientali procedere all'archiviazione senza comunicazione di rigetto. Per le istanze ritenute procedibili, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali pubblica tempestivamente lo Studio Preliminare Ambientale sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente, con modalità tali da garantire, ove richiesto esplicitamente dal Proponente, la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dallo stesso, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Saranno pubblicati anche l'elenco delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto predisposto, come riportati nell'elenco trasmesso dal Proponente sotto la propria responsabilità, e la richiesta delle condizioni ambientali (ove trasmessa mediante modulo 3.d). Pertanto, resta al Proponente la responsabilità riguardo la completezza dell'elenco dei titoli necessari, anche indipendentemente da eventuale integrazione effettuata dall'Amministrazione del medesimo elenco.

Oltre ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione può essere trasmessa anche ad altre Amministrazioni pubbliche, anche ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico ed anche

qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri.

3) Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, contestualmente alla pubblicazione, comunica tramite pec a tutte le Amministrazioni e a tutti gli Enti territoriali potenzialmente interessati, come elencati dal Proponente, l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito tematico.

L'Autorità Competente, per le proprie determinazioni, può avvalersi, in qualunque fase del procedimento, della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) di cui alla L.R. n. 39/2012 e ss.mm.ii.

Nella fase di tale pubblicazione, ai sensi e con le modalità degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono comunicate le informazioni relative all'individuazione dell'Ufficio competente e del Responsabile del Procedimento. Nel caso di procedure integrate con la VI, nella comunicazione il Settore richiede all'Ente competente l'espressione del parere, ove necessario, ai sensi dell'art. 5, comma 7 del DPR 357/1997 e della vigente normativa regionale.

4) Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui al precedente punto 3, e dall'avvenuta pubblicazione sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente della documentazione, chiunque abbia interesse può prendere visione dello Studio Preliminare Ambientale e della documentazione a corredo, presentando le proprie osservazioni all'Autorità Competente.

5) L'Autorità Competente - tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali - sulla base del parere tecnico espresso dalla STV secondo i criteri di cui all'allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, verifica se il progetto ha possibili impatti ambientali significativi.

6) L'Autorità Competente, acquisito il parere della STV, adotta il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA entro i 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto 4. In casi eccezionali, relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, l'Autorità Competente può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'Autorità Competente comunica tempestivamente per iscritto al Proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento. Tale comunicazione è, altresì, pubblicata sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente.

7) Qualora l'Autorità Competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii. e, ove richiesto dal Proponente, specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

8) Qualora l'Autorità Competente stabilisca che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla Parte Seconda del D.lgs. 152/06.

9) Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06, la Verifica di Assoggettabilità a VIA è effettuata applicando i criteri e le soglie definiti dal DM MATTM 30 Marzo 2015, recepito nel Regolamento Regionale 3/2008 e ss.mm.ii..

10) Il provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente e sul BURC.

3.2.3 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA relative ai progetti inerenti le attività estrattive (L.R. 40/2009 e s.m.i – R.R. n. 3/2011 e ss.mm.ii.)

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA delle attività estrattive, segue le modalità indicate ai precedenti paragrafi, con la differenza che l'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente e completa di tutti gli allegati, dovrà

essere inoltrata al Settore regionale competente per le Valutazioni Ambientali per il tramite del Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive.

Il Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive, nella nota di inoltro della predetta istanza, dovrà specificare il riferimento normativo della L.R. n. 40 del 2009 e s.m.i. ai sensi del quale è stata richiesta l'autorizzazione del progetto per il quale si richiede la verifica di assoggettabilità alla VIA, ed inoltre dovrà attestare la rispondenza della descrizione del progetto riportata nello Studio Preliminare Ambientale al progetto in autorizzazione e la coerenza in termini di procedibilità di tale progetto alla vigente normativa in materia di attività estrattive.

Anche per le attività estrattive la verifica di assoggettabilità precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi disciplinata dalla normativa di settore e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione dell'eventuale predetta Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale.

Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione verrà condotta dall'Autorità Competente in materia di VIA nell'ambito dell'iter di cui al successivo art. 6.

3.2.4 Procedure di verifica di assoggettabilità alla VIA relative ai progetti inerenti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (Legge regionale n. 42/08 e D.lgs. n. 387/03 ss.mm.ii.)

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai progetti inerenti gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, segue le modalità indicate ai precedenti paragrafi, con la differenza che l'istanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente e completa di tutti gli allegati, dovrà essere inoltrata al Settore Valutazioni Ambientali per il tramite del Settore regionale competente in materia di Energia.

Anche per gli impianti da fonte rinnovabile la verifica di assoggettabilità precede l'indizione della eventuale Conferenza di Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Unica disciplinata dalla normativa di settore e l'esclusione dalla VIA costituisce il presupposto per l'indizione dell'eventuale predetta Conferenza di Servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione finale.

Nel caso in cui l'esito della verifica di assoggettabilità determini la necessità di assoggettare il progetto a VIA, la Conferenza di Servizi decisoria ai fini dell'autorizzazione verrà condotta dall'Autorità Competente in materia di VIA nell'ambito dell'iter di cui al successivo punto 6.

4. DEFINIZIONE DEL LIVELLO DI DETTAGLIO DEGLI ELABORATI PROGETTUALI AI FINI DEL PROCEDIMENTO DI VIA (Art. 20 del D. Lgs. 152/2006)

Il Proponente ha la facoltà di richiedere una fase di confronto con la Struttura Tecnica di Valutazione VIA-VAS-AIA-VI al fine di definire la portata delle informazioni e il relativo livello di dettaglio degli elaborati progettuali necessari allo svolgimento del procedimento di VIA. A tal fine, il Proponente presenta istanza al Settore competente per le Valutazioni Ambientali redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente [Modello Allegato 4].

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 1 copia) ed in formato cartaceo (n. 2 copie). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata.

Ricevuta l'istanza, il Settore competente in materia di Valutazioni Ambientali individua il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa di settore vigente e sul procedimento

amministrativo.

L'Autorità Competente, per le proprie determinazioni, può avvalersi, in qualunque fase del procedimento, della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) di cui alla L.R. n. 39/2012 e ss.mm.ii.

Sulla base della documentazione trasmessa dal Proponente, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, avvalendosi del supporto della STV di cui alla LR n. 39/2012 ss.mm.ii., entro trenta giorni dalla presentazione della proposta, comunica con nota al Proponente l'esito delle proprie valutazioni. Si evidenzia che le valutazioni riguarderanno esclusivamente l'adeguatezza del livello di dettaglio degli elaborati progettuali al fine di garantire che gli stessi siano di qualità sufficientemente elevata e tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti ambientali.

Ogni valutazione in ordine alla completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali - ai fini del rilascio di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto - non rientra nelle competenze dell'Autorità Competente e non è oggetto della presente procedura. Pertanto, l'Autorità Competente valuta la completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali presentati ai soli fini della compiuta valutazione degli impatti ambientali. Resta in capo alle altre Amministrazioni coinvolte valutare la completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali presentati ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di rispettiva competenza.

All'esito della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA di cui al presente paragrafo, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali può richiedere al Proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui all'art. 21 del D.Lgs. 152/2006, di cui al seguente articolo.

5. DEFINIZIONE DEI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (Art. 21 del D. Lgs. 152/2006)

Il Proponente ha la facoltà di richiedere una fase di consultazione con la Struttura Tecnica di Valutazione e i soggetti competenti in materia ambientale (art. 5, comma 1, lettera s) del D. Lgs 152/2006) al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale. A tal fine, il Proponente trasmette al Settore competente per le Valutazioni Ambientali una **istanza**, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente [*Modello Allegato 5*].

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 1 copia) ed in formato cartaceo (n. 2 copie). Tutta la documentazione dovrà essere debitamente datata e firmata dall'estensore.

Ricevuta l'istanza, il Settore competente in materia di Valutazioni Ambientali individua il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa di settore vigente e sul procedimento amministrativo.

La documentazione sarà pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal Proponente, ove dallo stesso richiesto, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali informa via pec le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, come indicati dal Proponente, della pubblicazione della documentazione sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente, richiedendone il parere entro i 30 gg successivi alla comunicazione. Sulla scorta della documentazione trasmessa dal Proponente e della consultazione con le Amministrazioni e

gli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto, di norma entro sessanta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente, la STV esprime parere in ordine alla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale. L'Autorità Competente, acquisito il parere della STV, adotta il provvedimento, che è pubblicato sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente.

All'esito della valutazione preliminare della procedura (art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006) o della valutazione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA (art. 20 del D. Lgs. 152/2006) il Settore competente per le Valutazioni Ambientali può richiedere al Proponente di avviare, prima della VIA, la procedura di cui al presente articolo.

6. PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE – VIA (Art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006)

6.1 PREMESSE

6.1.1 Campo di applicazione

Il Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) si applica ai progetti sottoposti a VIA regionale per i quali è necessario acquisire, nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter L. 241/90 ss.mm.ii, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto.

La VIA è effettuata per:

- i progetti di cui all'allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006;
- i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, e/o all'interno di siti della Rete Natura 2000;
- i progetti di cui all'allegato IV alla Parte II, qualora la necessità della VIA risulti dall'esito della verifica di assoggettabilità;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato III alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 che comportano il superamento degli eventuali valori limite ivi stabiliti;
- le modifiche o estensioni dei progetti elencati negli allegati III e IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, qualora, all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, l'Autorità Competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi;
- i progetti di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, qualora all'esito dello svolgimento della verifica di assoggettabilità a VIA, anche in applicazione dei criteri e delle soglie definiti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016, l'Autorità Competente valuti che possano produrre impatti ambientali significativi e negativi. Si evidenzia che, ai fini dell'individuazione della soglia dimensionale da considerare per il singolo progetto e/o intervento ricadente nelle tipologie di cui all'allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 per le quali è prevista una soglia, è sempre necessario applicare i criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 52 del 30/03/2015 e dal Regolamento Regionale n. 1/2016

6.1.2 Integrazione con la Valutazione di Incidenza

Tutti i progetti e gli interventi per i quali è necessaria la VIA e che possono incidere significativamente su un sito della Rete Natura 2000 (SIC, pSIC10, ZSC, ZPS) devono essere assoggettati alle procedure integrate di VIA e di Valutazione di Incidenza, nel rispetto delle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

6.2 PROCEDURA

6.2.1 Istanza

Per i progetti ed interventi sottoposti alla VIA, il Proponente presenta istanza al Settore competente per le Valutazioni Ambientali del Dipartimento competente in materia di Ambiente della Regione Calabria; nell'istanza, redatta secondo gli appositi modelli [*Modello Allegato 6. Modulo_istanza_provvedimento_unico_ambientale_art. 27-bis e seguenti*], disponibili sul sito tematico del Dipartimento Tutela dell'Ambiente - sezione VAS -VIA- VI, dovrà essere data evidenza del procedimento integrato "VIA – Valutazione di Incidenza", ove necessario, ed inoltre dovrà essere riportato l'elenco puntuale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto richiesti dal Proponente, come indicati puntualmente nell'apposito elenco predisposto dal Proponente stesso. Nella predisposizione degli elaborati il Proponente dovrà, quindi, tener conto di tutte le necessità istruttorie dei vari Enti coinvolti dalla Conferenza autorizzatoria. Pertanto, resta al Proponente la responsabilità riguardo la completezza dell'elenco dei titoli necessari, anche indipendentemente da eventuale integrazione effettuata dall'Amministrazione del medesimo elenco.

Oltre ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione può essere trasmessa anche ad altre Amministrazioni pubbliche, anche ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico ed anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri.

Nell'istanza dovrà anche essere riportata l'eventuale proposta formulata dal Proponente, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, in merito all'efficacia temporale del provvedimento di VIA (art. 25, comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006).

Il Proponente ha l'onere di produrre non solo un'istanza ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 152/2006, bensì, di corredarla, altresì, della "documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto". Pertanto, è prescritto al Proponente di produrre la documentazione relativa all'adozione non solo del provvedimento di VIA, bensì relativa anche all'adozione di tutti i titoli, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto: documentazione omnicomprensiva che non distingue né per la tipologia di titolo, né per il relativo livello di dettaglio progettuale.

Ogni valutazione in ordine alla completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali - ai fini del rilascio di altre autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessarie per la realizzazione e l'esercizio del progetto - non rientra nelle competenze dell'Autorità Competente e non è oggetto della presente procedura. Pertanto, l'Autorità Competente valuta la completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali presentati ai soli fini della compiuta valutazione degli impatti ambientali. Resta in capo alle altre Amministrazioni coinvolte valutare la completezza, adeguatezza ed esaustività degli elaborati progettuali presentati ai fini del rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, di rispettiva competenza.

All'interno della documentazione presentata dovrà essere, altresì, presente l'evidenza dell'avvenuto pagamento degli oneri procedurali che dovrà compiersi presso le singole Amministrazioni competenti: pertanto il Proponente è tenuto al pagamento degli oneri istruttori presso ciascuna delle Amministrazioni competenti, che dovranno verificare, ciascuno per la propria competenza, tale adempimento. Il pagamento degli oneri rappresenta un elemento essenziale per ritenere l'istanza procedibile.

L'istanza e tutta la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo la modulistica (*Modello Allegato 6.a, Allegato 6.b e Allegato 6.c*). Nel caso in cui l'estensore dello Studio di Impatto Ambientale sia differente dal progettista (o gruppo di progettazione) lo Studio dovrà essere sottoscritto anche dal progettista (o dal responsabile del gruppo di progettazione). Con l'apposizione di tale firma il progettista attesta che gli aspetti progettuali contenuti nello Studio di Impatto Ambientale sono esaustivi e rappresentano correttamente il progetto proposto. Lo Studio di Impatto Ambientale è sottoscritto anche dal Committente/Proponente. In generale, gli Allegati tecnici richiamati devono essere debitamente firmati e datati dal responsabile del gruppo di progettazione e dai tecnici progettisti/esperti, che hanno redatto la medesima documentazione, secondo i rispettivi profili di competenza.

È responsabilità del Proponente la corretta individuazione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento e la conseguente indicazione dei relativi soggetti competenti.

Saranno ritenute improcedibili, e quindi archiviate, quelle istanze irregolari o incomplete rispetto alle indicazioni della modulistica e non regolarizzate nei tempi comunicati dal Settore competente per le Valutazioni Ambientali, nonché quelle istanze (anch'esse se non regolarizzate nei tempi comunicati dal Settore competente per le Valutazioni Ambientali) che risultino:

- non accompagnate dalla ricevuta del versamento degli oneri o accompagnate da una ricevuta non quietanzata del versamento degli oneri per la VIA secondo le disposizioni vigenti e ove richiesto dalle disposizioni di riferimento dalla attestazione di avvenuto versamento degli oneri previsti per il rilascio di altre autorizzazioni, pareri, nulla osta, ecc...;
- non accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva in merito al costo del progetto o in merito ad altre caratteristiche progettuali in base alle quali è previsto il calcolo degli oneri per la VIA (es. per le attività estrattive);
- non accompagnate dall'elenco (.doc e .pdf) delle Amministrazioni e degli Enti Territoriali potenzialmente interessati dal progetto e di quelli competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto predisposto secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico VAS - VIA - VI regionale o accompagnate da un elenco non datato e/o firmato dal Proponente e dal progettista;
- non accompagnate dal versamento della tariffa istruttoria A.I.A., ai sensi del DM 58/2017 "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli degli impianti IPPC", recepito con DGR n.509/2019 e successiva modifica ed integrazione, nel caso di impianti per i quali è richiesta l'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- non prodotte anche in formato digitale e nel numero corretto di copie cartacee;
- non corredate da titolo di disponibilità delle aree interessate dal progetto (non inteso solo quale proprietà-possesso dell'area, ma idoneità/compatibilità con vincolistica, prescrizioni della Pianificazione di Settore, possesso della concessione di derivazione in caso di sfruttamento acque, accertamento presenza aree demaniali etc.);
- non corredate da Certificato di destinazione urbanistica in corso di validità, con stralcio delle relative NTA, riportante declaratoria dei vincoli tutori e inibitori sulle aree interessate dal progetto;

- non corredate da estratto catastale aggiornato.
- che presentino vincoli/motivi ostativi di qualunque genere che possano inibire ab origine la realizzazione del progetto (es. aree rimboschite con fondi pubblici, etc.) e/o vincoli/motivi ostativi di qualunque genere che devono essere acquisiti prima della presentazione dell'istanza, poiché presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisirsi per la realizzazione e l'esercizio dell'opera (es. conformità urbanistica/variante agli strumenti urbanistici, etc.).

La conformità urbanistica è acquisita prima della presentazione dell'istanza, espletando la procedura di variante urbanistica ordinaria, secondo la normativa vigente, incluse le procedure di Valutazione Ambientale Strategica sulle modifiche al piano urbanistico comunale. Ciò, poiché le modifiche ai piani urbanistici adottate secondo la procedura ordinaria – ad eccezione dunque delle varianti automatiche o semplificate – seguono lo stesso iter necessario per l'approvazione del piano stesso. Si tratta, infatti, di un iter che coinvolge l'organo politico e ne comporta una deliberazione.

Per le procedure di VIA relative ai soli progetti il cui provvedimento di autorizzazione ha per legge effetto di variante al piano urbanistico comunale, ove la specifica normativa di settore preveda il previo assenso sulla fattibilità della variante, all'istanza deve essere allegata l'approvazione del progetto preliminare da parte del Consiglio Comunale, nel caso di opera pubblica, ovvero un atto di indirizzo dell'Organo politico collegiale.

La restituzione della pratica non inficia la possibilità di presentare medesima istanza completa di tutti i requisiti di procedibilità. Sono fatti salvi gli oneri istruttori già versati se l'istanza è presentata entro trenta giorni dalla medesima restituzione.

La direttiva VIA non ha subito modifiche sostanziali e, anche se la definizione di progetto della direttiva VIA è stata integralmente recepita nella disciplina nazionale che ha introdotto ulteriori dettagli sul livello degli elaborati progettuali, diverse tipologie progettuali scontano il mancato adeguamento al progresso scientifico e tecnologico che ha generato sia “nuove” tipologie di progetti che nuove modalità di progettazione/realizzazione/esercizio dei progetti, tali da generare ampi margini di incertezza sulla possibile applicazione della medesima disciplina di VIA.

Pertanto, il Proponente ha, in via eccezionale, la facoltà di richiedere esplicitamente che non vengano inseriti nell'istanza per il rilascio del P.A.U.R. i titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti al livello di progettazione “esecutivo” ed alle fasi successive alla realizzazione dell'opera, comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'opera/intervento in progetto (ad es. autorizzazione sismica). Spetta in ogni caso all'Autorità Competente valutare la richiesta del Proponente.

Resta fermo che, in caso di assenso alla richiesta sopra indicata, la realizzazione e/o la messa in esercizio del progetto non potrà avere inizio fino all'avvenuto ottenimento dei titoli rinviati, secondo la tempistica dettata dalle specifiche norme di settore. Il Proponente è tenuto a comunicare all'Autorità Competente l'effettivo ottenimento dei suddetti titoli, ai soli fini di deposito di archivio, e ad ARPACal l'effettivo avvio dell'esercizio.

Gli adempimenti per l'avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e del procedimento preordinato alla dichiarazione di pubblica utilità, da rilasciarsi da parte della pubblica amministrazione competente all'autorizzazione, costituiscono una precipua responsabilità degli Uffici regionali e/o degli Enti competenti in materia di autorizzazione del progetto (es. per le autorizzazioni ex art. 12 del D. Lgs. 387/2003 il Settore regionale competente in materia di Energia; per le attività estrattive e le miniere il Settore regionale competente in materia di Attività Estrattive, etc.), i quali dovranno porre in essere tutte le attività necessarie allo svolgimento dei suddetti procedimenti,

trasmettendo le risultanze relative a questa fase in seno alla Conferenza dei Servizi decisoria del PAUR.

6.2.2 Procedura

1) Ricevuta l'istanza di PAUR, il Settore competente in materia di Valutazioni Ambientali individua il Responsabile del Procedimento, ai sensi della normativa di settore vigente e sul procedimento amministrativo. Per le istanze procedibili, entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali comunica via pec a tutte le amministrazioni e soggetti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto - come riportati nell'elenco trasmesso dal Proponente sotto la propria responsabilità - l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito tematico con accesso riservato e limitato e con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali, ove richiesto motivatamente dal Proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

L'Autorità Competente, per le proprie determinazioni, può avvalersi, in qualunque fase del procedimento, della Struttura Tecnica di Valutazione (STV) di cui alla L.R. n. 39/2012 e ss.mm.ii.

Nella fase di tale pubblicazione, ai sensi e con le modalità degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e ss.mm.ii., sono comunicate le informazioni relative all'individuazione dell'Ufficio competente e del Responsabile del Procedimento.

Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione sarà trasmessa anche alle autorità competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché agli enti locali territoriali interessati dagli impatti ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

E' onere del Proponente l'indicazione di soggetti eventualmente interessati sulla scorta delle previsioni progettuali (fase di realizzazione e fase di esercizio) e della localizzazione. Pertanto, resta al Proponente la responsabilità riguardo la completezza dell'elenco dei titoli necessari, anche indipendentemente da eventuale integrazione effettuata dall'Amministrazione del medesimo elenco.

Oltre ai predetti soggetti, come indicati dal proponente, la comunicazione può essere trasmessa anche ad altre Amministrazioni pubbliche, anche ai fini di una migliore tutela dell'interesse pubblico ed anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri.

2) Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali e gli enti/soggetti di cui al precedente punto 1), ognuno per i profili di rispettiva competenza, verificano l'adeguatezza e la completezza della documentazione; le amministrazioni e i soggetti di cui al precedente punto 1) trasmettono le proprie eventuali richieste di perfezionamento della documentazione al Settore competente per le Valutazioni Ambientali entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta pubblicazione. Tale verifica è finalizzata ad accertare, ognuno per quanto di propria competenza, che la documentazione sia completa di tutti i documenti necessari come stabiliti dalle diverse norme di settore ed inoltre che tale documentazione sia stata predisposta nelle forme di legge (es. firmata, timbrata, datata; ecc.).

Tutte le Amministrazioni destinatarie della comunicazione di pubblicazione della documentazione relativa al progetto sono di diritto investite di un obbligo a provvedere in relazione ai profili di propria competenza. Ogni Amministrazione rimane responsabile in relazione al titolo che gli spetta secondo l'ordinario assetto di competenze. Tale obbligo a provvedere riguarda sia la valutazione circa l'effettiva sussistenza di titoli di propria competenza (la quale potrebbe portare, ove opportuno, altresì a richiedere un'integrazione dell'elenco predisposto dal Proponente) e sia l'avvio dell'attività istruttoria in relazione al proprio titolo. Si impone, dunque, a fronte della responsabilità differenziata che comunque grava in capo a ciascuno dei soggetti in gioco, un rapporto tra le pubbliche amministrazioni coinvolte, basato

sulla collaborazione reciproca, che sono tenute, tra l'altro, ad evidenziare eventuali altre pubbliche amministrazioni che devono essere coinvolte e che non sono presenti nell'elenco predisposto dal Proponente.

L'attività di verifica, oltre alla "completezza" (fase di natura preliminare, finalizzata a verificare la presenza degli elaborati e dei contenuti minimi previsti da disposizioni normative e regolamentari ai fini della valutazione), impone in capo alle Amministrazioni anche l'ulteriore fase di "adeguatezza", che appunto non può risolversi nella mera verifica di completezza documentale e che richiede un "quid pluris", rispetto al mero controllo circa la presenza degli elaborati e della documentazione necessaria, nel merito della valutazione dell'Amministrazione (pur non trattandosi ancora di un merito tecnico/scientifico del progetto), con particolare (ma non esclusivo) riferimento a vincoli/motivi ostativi di qualunque genere che possano inibire ab origine la realizzazione del progetto e che devono essere acquisiti prima della presentazione dell'istanza poichè presupposto gerarchicamente sovraordinato rispetto ai titoli autorizzativi da acquisirsi per la realizzazione e l'esercizio dell'opera (es. conformità urbanistica/variante agli strumenti urbanistici)

Tutte le Amministrazioni destinatarie, inoltre, devono:

- comunicare l'eventuale necessità di acquisire ulteriori titoli autorizzativi/pareri di altre diverse Amministrazioni ritenuti necessari per la realizzazione e/o l'esercizio del progetto;
- individuare eventuali competenze di spettanza di proprie Agenzie e/o Società partecipate e/o Enti strumentali e, per l'effetto, provvedere ad ogni adempimento necessario all'acquisizione della relativa valutazione e/o atto di assenso, ai fini dell'espressione del parere (unico) di competenza;
- dare espressa comunicazione formale di non competenza sul progetto relativo al procedimento, qualora l'esame del progetto proposto non facesse emergere profili di competenza.

3) Le eventuali richieste di integrazioni, formulate dalle Amministrazioni e dagli Enti potenzialmente interessati, per il profilo di rispettiva competenza, devono essere trasmesse all'Autorità Competente in tempo utile per formulare, nell'arco dei trenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, un'unica richiesta di integrazioni, coordinata e coerente nei contenuti. Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali trasmette al Proponente l'eventuale richiesta di integrazione per la completezza documentale allegando le eventuali richieste di tutte le Amministrazioni e i soggetti coinvolti e assegnando al Proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la trasmissione delle stesse. In assenza di riscontro, l'istanza sarà archiviata dandone comunicazione al Proponente e a tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti. Tale archiviazione è irrevocabile.

In assenza di comunicazioni da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata e in assenza di carenze inerenti la documentazione di rispettiva competenza, l'istanza deve intendersi completa.

Le integrazioni trasmesse dal Proponente nei termini saranno pubblicate nel sito istituzionale e di tale pubblicazione verrà data comunicazione a mezzo pec alle Amministrazioni e ai soggetti potenzialmente interessati e competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto ai fini delle opportune verifiche.

Ove la documentazione trasmessa non soddisfi le integrazioni richieste dagli Enti/soggetti di cui ai punti precedenti, questi ne danno comunicazione all'Autorità Competente entro trenta giorni dalla comunicazione della pubblicazione delle integrazioni, indicando puntualmente, con riferimento alle integrazioni richieste, la documentazione non trasmessa. In assenza del riscontro completo delle integrazioni richieste entro il termine assegnato, l'istanza sarà ritenuta improcedibile e sarà archiviata dandone successivamente comunicazione al Proponente. Tale archiviazione è irrevocabile.

L'istanza si intende ritirata e il procedimento si conclude con l'adozione, da parte dell'Autorità Competente, di un provvedimento espresso, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. Tale provvedimento è adottato anche negli altri casi di irricevibilità e di improcedibilità dell'istanza. Il provvedimento è pubblicato sul sito web

regionale.

4) Successivamente all'esito favorevole della verifica della completezza ed adeguatezza documentale, ovvero all'acquisizione della documentazione integrativa, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali comunica al Proponente e a tutti gli Enti/soggetti partecipanti al procedimento l'avvio del procedimento e la data di pubblicazione sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente dell'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e) come predisposto dal Proponente sotto la propria precipua responsabilità e secondo la modulistica scaricabile dal sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente (*Modello 6*). Contestualmente il Settore competente per le Valutazioni Ambientali chiede alle amministrazioni comunali territorialmente interessate di dare informazione della pubblicazione dell'avviso nel proprio albo pretorio informatico. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni e dell'avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5) Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale. Tutte le amministrazioni e soggetti coinvolti possono far pervenire le proprie eventuali richieste di integrazione, nel merito tecnico/scientifico dei contenuti della documentazione e ognuno per quanto di propria competenza, ivi compresa la STV.

6) Entro i successivi trenta giorni il Settore competente per le Valutazioni Ambientali può chiedere al Proponente eventuali integrazioni, allegando, ove pervenute, le richieste trasmesse dalle amministrazioni e dai soggetti coinvolti. I termini per il riscontro da parte del Proponente non potranno superare i trenta giorni decorrenti dalla ricezione della richiesta. Su richiesta motivata del Proponente, pervenuta entro la tempistica assegnata per il riscontro, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali può accordare, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il Proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo al Settore competente per le Valutazioni Ambientali di procedere all'archiviazione. Di tale archiviazione il Settore competente per le Valutazioni Ambientali ne darà successivamente comunicazione al Proponente e a tutte le Amministrazioni e soggetti coinvolti, fermo restando che l'archiviazione ha effetti dalla decorrenza del termine per la trasmissione delle integrazioni ed è irrevocabile.

7) Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, ove motivatamente a seguito degli approfondimenti istruttori ritenga che le modifiche o le integrazioni siano sostanziali e rilevanti per il pubblico, dispone, entro quindici giorni dalla ricezione della documentazione integrativa, che il Proponente trasmetta, entro i successivi quindici giorni, un nuovo avviso al pubblico, predisposto in conformità all'articolo 24, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, da pubblicare sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente. Ai fini dell'informazione inerente la pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio informatico delle Amministrazioni comunali territorialmente interessate, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali comunica alle amministrazioni e ai soggetti coinvolti la data di pubblicazione dell'avviso nel sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente. Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso, e per la durata di trenta giorni ovvero con termini dimezzati secondo le disposizioni di cui all'art. 27-bis, comma 5, del D. Lgs. 152/2006, il pubblico interessato può presentare osservazioni.

8) Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della eventuale seconda consultazione oppure dalla data di ricevimento delle integrazioni documentali, ove richieste e ove queste non siano ritenute sostanziali e rilevanti per il pubblico, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali convoca una Conferenza di Servizi alla quale partecipano il Proponente e tutte le Amministrazioni e i soggetti competenti o comunque potenzialmente interessati per il rilascio del provvedimento di VIA e

dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal Proponente. La Conferenza di Servizi è convocata in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo le indicazioni di cui ai presenti Indirizzi operativi. Il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

9) Ai fini dell'emanazione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale che comprende - riportandoli in allegato e recandone l'indicazione esplicita sotto forma di elenco, il parere di VIA, le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto - il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, successivamente alla conclusione della Conferenza di Servizi, predispone al Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di Ambiente proposta di provvedimento di adozione del verbale/determinazione motivata della seduta conclusiva decisoria della Conferenza con allegati i titoli abilitativi ivi acquisiti, ivi incluso il provvedimento di VIA.

Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del parere di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del D. Lgs. 152/2006.

10) Tutti i titoli autorizzativi inseriti nel PAUR rimangono di competenza delle Amministrazioni titolari, che esercitano il loro potere nell'ambito del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale. Pertanto:

- le condizioni e le misure supplementari relative all'Autorizzazione Integrata Ambientale, allegata al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-octies, 29-decies e 29-quattordecies del D. Lgs. 152/2006.
- le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi riportati in allegato al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle Amministrazioni competenti per materia.

L'iter procedimentale, dunque, prevede una dettagliata fase istruttoria, come trattata nei precedenti paragrafi, a cui devono necessariamente prendere parte le Amministrazioni titolari del potere al rilascio dei singoli titoli, poiché tale attività istruttoria svolge una funzione propedeutica all'espressione della propria decisione definitiva nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Nel caso del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, infatti, la Conferenza di Servizi rappresenta la sede per l'effettivo e conclusivo confronto e composizione degli interessi tra le varie amministrazioni. Le prerogative delle Amministrazioni coinvolte nell'ambito della Conferenza di Servizi, dunque, salvo casi eccezionali, sono limitate al confronto in virtù della documentazione già acquisita, in merito alla quale possono eventualmente formularsi nei confronti del Proponente richieste di chiarimenti e non già richieste di integrazioni documentali, che, al contrario, trovano la propria sede in una fase antecedente dell'iter procedimentale, individuata nelle precedenti fasi sopra descritte.

6.2.3 Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/1990

Il D. Lgs 104/2017 ha modificato l'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 come segue: "Qualora un progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, vengono acquisiti nell'ambito di apposita Conferenza di Servizi, convocata in modalità sincrona ai sensi dell'articolo 14-ter, secondo quanto previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

L'obiettivo della norma è quello di far confluire in un unico procedimento tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto, avvalendosi del meccanismo conferenziale.

Occorre poi evidenziare che la nuova Conferenza di Servizi VIA di cui all'art. 14, comma 4, della L. 241/1990 si applica a tutti i progetti/interventi indipendentemente dalla competenza in materia di autorizzazione (Regione, Comune, ecc.). Unico discrimine è che l'oggetto dell'autorizzazione sia un'opera o un intervento per il quale è necessaria la procedura di VIA secondo le pertinenti disposizioni della parte seconda del D. Lgs. 152/2006.

Per le opere/interventi non soggetti a VIA ovvero che a seguito di verifica di assoggettabilità sia stata disposta l'esclusione dalla VIA, la procedura autorizzatoria segue la norma di settore.

6.2.3.1 Rappresentanti Unici

Ciascun Ente o Amministrazione convocata alla Conferenza di Servizi è rappresentata da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14-ter, comma 3, della Legge 241/90).

L'Autorità Competente, pur svolgendo il ruolo di responsabilità del coordinamento del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale, non assume alcun ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quella in suo possesso. In altri termini, tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il PAUR rimangono di competenza delle Amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio. L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, in questo caso, il potere autorizzatorio delle Amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale.

Le Amministrazioni invitate a partecipare alla Conferenza dei Servizi devono individuare un Rappresentante Unico che esprime il parere dell'Amministrazione, sulla scorta delle determinazioni degli Uffici e/o degli Enti in tutte le materie di competenza dell'Amministrazione che rappresenta.

Il Rappresentante Unico deve esprimere la posizione "univoca e vincolante" dell'Amministrazione rappresentata in seno alla Conferenza, attraverso il confronto con le amministrazioni coinvolte e un'attività istruttoria preliminare alla riunione della Conferenza di Servizi.

Le modalità di designazione del Rappresentante Unico sono rimesse all'autonomia delle diverse Amministrazioni (regioni, enti locali etc.) e, più in particolare:

- ✓ il Rappresentante Unico per ogni Dipartimento della Giunta della Regione Calabria è individuato dal singolo Dirigente Generale, che, tra l'altro, assicura la necessaria e obbligatoria partecipazione al procedimento (ivi incluse le sedute della Conferenza) per le relative valutazioni e/o atti di assenso, dei singoli Settori/Uffici Operativi Regionali competenti (ivi inclusa la Struttura Tecnica di Valutazione del Dipartimento Tutela dell'Ambiente) e di eventuali Agenzie e/o Società partecipate e/o Enti strumentali e/o Consorzi di Bonifica a cui sono delegate competenze del medesimo Dipartimento in questione.
- ✓ il Rappresentante Unico delle Amministrazioni dello Stato (nel caso siano invitate più amministrazioni) è individuato dal Prefetto competente per territorio, nel caso in cui siano chiamate a partecipare solo amministrazioni statali periferiche oppure dal Presidente del Consiglio dei Ministri nel caso in cui siano chiamate a partecipare amministrazioni dello Stato sia centrali che periferiche. In sede di prima applicazione e nelle more dell'emanazione di eventuali indirizzi statali si ritengono amministrazioni statali periferiche tutte quelle amministrazioni statali aventi uffici con sede nella regione o comunque con sede diversa da Roma (es. Soprintendenze, Autorità di Bacino del Distretto dell'Appennino Meridionale, ENAC Direzione Operazioni Sud, Aree protette nazionali, ecc.).

- ✓ i Rappresentanti Unici degli Enti locali sono individuati secondo le modalità di designazione definite autonomamente da ciascun Ente locale.

Restano ferme le responsabilità degli Uffici competenti ad esprimersi.

6.2.3.2 Partecipanti alla Conferenza di Servizi

Saranno invitati a partecipare alla Conferenza il Proponente e tutte le Amministrazioni e soggetti pubblici che devono esprimersi sul progetto presentato. Inoltre saranno invitati a partecipare quei soggetti pubblici che possono fornire elementi utili alle valutazioni della Conferenza di Servizi anche qualora non debbano emanare atti o rilasciare pareri, nonché l'istruttore della STV per illustrare le risultanze del relativo parere. In ogni caso l'ARPACal sarà sempre invitata a partecipare, anche in assenza di previsioni normative che ne prevedono il parere, al fine di dare il proprio contributo in termini informativi e valutativi alla Conferenza.

Ferme rimanendo le disposizioni della L. 241/1990, che prevedono che ciascun Ente o Amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'Amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della Conferenza, l'indizione della Conferenza, anche ai fini della individuazione dei Rappresentanti Unici, sarà trasmessa a tutti gli uffici degli Enti e delle Amministrazioni che dovranno esprimersi ai fini dell'autorizzazione/concessione, demandando a codesti Enti/Amministrazioni, l'individuazione del soggetto per l'espressione di un unico parere finale. Nel caso di opere che, pur non ricadendo neanche parzialmente nel territorio di altre Regioni possono avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, alla Conferenza di Servizi dovranno essere invitate le Autorità Competenti in materia di VIA di tali regioni, nonché gli Enti locali territoriali interessati dagli impatti. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del Proponente in merito all'individuazione puntuale in sede di istanza di VIA di tutti i soggetti che devono esprimersi sul progetto ai fini della sua realizzazione ed esercizio.

Le determinazioni delle Amministrazioni competenti devono essere congruamente motivate e formulate in termini di assenso o dissenso e devono indicare, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

Ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza".

Qualora effettivamente venga acquisito l'assenso senza condizioni, le relative responsabilità rimangono in capo all'Amministrazione titolare del relativo potere autorizzativo che, colpevolmente, non si è espressa; e ciò anche in relazione ai profili di responsabilità erariale e disciplinare.

In caso di dissenso motivato da parte di un soggetto componente la Conferenza di Servizi, l'Amministrazione procedente, adotta la determinazione in base alle posizioni "prevalenti" espresse in Conferenza. Il criterio per l'assunzione di tale decisione è stabilito all'art. 14 ter, comma 7, e corrisponde ad una valutazione da compiersi, congiuntamente, in seno alla Conferenza, in virtù delle posizioni prevalenti espresse nella medesima Conferenza dei Servizi.

6.2.3.3 Indicazioni per lo svolgimento della Conferenza di Servizi

Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali indice la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, comma 4 e dell'art. 14-ter e ss della L. 241/1990 nei termini stabiliti ai precedenti articoli e contestualmente ne convoca la prima seduta. La nota di indizione della Conferenza è pubblicata sul sito

tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente.

I lavori della Conferenza dei Servizi si articolano, **di norma**, in tre/quattro riunioni presiedute dal Dirigente/Responsabile del Procedimento:

1. una prima seduta nella quale verranno esposte le posizioni degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza, cui potrà fare seguito in via eventuale (ove ritenuta opportuna nel corso della seduta medesima) un aggiornamento dei lavori per possibili approfondimenti di natura istruttoria e per l'acquisizione di chiarimenti da parte del Proponente;
2. una seconda (o terza) seduta ai fini dell'acquisizione del parere VIA (+ AIA e/o VINCA) della Struttura Tecnica di Valutazione, nonché della formulazione dei pareri degli Enti e delle Amministrazioni convenute e delle eventuali osservazioni del Proponente;
3. una seduta conclusiva di raccolta dei provvedimenti (titoli abilitativi) da parte degli Enti competenti.

Qualora nell'ambito della Conferenza di Servizi sia acquisita la VIA negativa o siano acquisiti uno o più atti di dissenso non ritenuti superabili, la Conferenza dei Servizi si conclude negativamente nella medesima riunione, con apposito verbale/determinazione conclusiva motivata della Conferenza dei Servizi.

Il Proponente, reso edotto di tale rigetto con apposita comunicazione, ha facoltà di presentare osservazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della L. n. 241/1990. Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal Proponente è data ragione nel provvedimento di diniego del PAUR, con il quale successivamente si adotta il verbale/determinazione conclusiva motivata della Conferenza dei Servizi.

Nel caso, invece, di pareri favorevoli espressi nella seduta di cui al punto 2, la Conferenza preso atto degli esiti istruttori approva il progetto e acquisisce i titoli abilitativi necessari nella seduta conclusiva di cui al punto 3.

Tale approvazione può avvenire all'unanimità ovvero, in caso di dissenso motivato ed univoco (c.d. dissenso qualificato ex art. 14quater, comma 3, l. 241/1990), sulla base delle posizioni "prevalenti".

Il verbale dell'ultima seduta, contenente l'approvazione del progetto e tutti gli atti e i provvedimenti pervenuti in Conferenza, è sottoscritto dai soggetti e dai Rappresentanti Unici degli Enti e delle Amministrazioni partecipanti.

Il verbale/determinazione conclusiva, tra l'altro:

- descrive le caratteristiche del progetto oggetto della procedura di VIA e le relative valutazioni e conclusioni della Conferenza di Servizi;
- descrive l'iter del procedimento amministrativo assolvendo quindi la funzione di verbale unitario della Conferenza di Servizi;
- evidenzia le eventuali posizioni divergenti manifestate nell'ambito della Conferenza medesima;
- indica quali sono i pareri in applicazione delle disposizioni dell'art. 14-quater della L. 241/1990 (silenzio assenso) e, più in particolare, evidenzia eventuali mancate acquisizioni di un titolo abilitativo (autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati) richiesto dal Proponente in sede di istanza ovvero di un titolo abilitativo ritenuto comunque necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto;
- indica quali sono i pareri e nulla osta acquisiti in applicazione delle disposizioni dell'art. 14quater della L. 241/1990, allegati al medesimo verbale/determinazione conclusiva;
- indica quali sono i provvedimenti delle singole Amministrazioni e soggetti gestori di pubblici servizi partecipanti alla Conferenza di Servizi, che devono essere allegati al

provvedimento finale al fine di poter rinnovare, se non vi sono modifiche ambientalmente rilevanti, esclusivamente i singoli provvedimenti di autorizzazione del progetto da realizzare (es. AIA, Autorizzazione gestione rifiuti, AU art. 12 del D. Lgs. 387/2003, art. 109 del D. Lgs. 152/2006, ecc.) senza dover effettuare una verifica di assoggettabilità a VIA o una nuova VIA;

- contiene la determinazione favorevole o sfavorevole all'approvazione del progetto.

Qualora il progetto sia stato approvato in Conferenza sulla base delle posizioni prevalenti (ove siano stati espressi dissensi qualificati¹ da parte dei Rappresentanti Unici presenti alla riunione) il relativo verbale viene trasmesso agli Enti per l'esperimento dei rimedi previsti dall'art. 14quinquies della L. 241/90; in tale caso e per il periodo di legge previsto per proporre opposizione, l'efficacia della determinazione motivata di conclusione della Conferenza è sospesa per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti.

Nell'ipotesi di approvazione unanime del progetto o decorso il termine di cui all'art. 14quinquies, co. 1, L. 241/1990 (senza che sia stata proposta l'opposizione di cui sopra), il verbale/determinazione motivata positiva di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita.

Di eventuali mancati accoglimenti delle opposizioni di cui sopra è data ragione nel provvedimento con il quale successivamente si adotta il verbale/determinazione conclusiva motivata della Conferenza dei Servizi.

6.2.3.4 Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Il verbale/determinazione motivata positiva di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

L'Autorità Competente prende atto del verbale/determinazione conclusiva motivata della Conferenza dei Servizi e, per l'effetto, adotta, con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di Ambiente, la medesima determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla scorta del quale emana l'assenso o il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di Ambiente di adozione del PAUR recherà in allegato:

- il verbale/determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi;
- il parere di VIA;
- le autorizzazioni e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Il PAUR riporta l'efficacia temporale connessa alla VIA, comunque non inferiore a cinque anni ovvero quella diversa definita nella determinazione conclusiva, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto nonché dell'eventuale proposta formulata dal Proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA.

Decorsa l'efficacia temporale indicata per la VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del Proponente

¹ Comma 1 Art. 14quinquies L. 241/1990 “avverso la determinazione motivata di conclusione della Conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della Conferenza”.

presentarsi esclusivamente entro e non oltre la data di scadenza prevista per la VIA, di specifica proroga da parte dell'Autorità Competente.

Il PAUR indica, altresì, la durata dell'AIA, e rimanda alle scadenze previste dalle normative di settore per gli altri provvedimenti inclusi.

Il PAUR viene pubblicato sul sito tematico del Dipartimento competente in materia di Ambiente e sul BUR Calabria.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della notifica del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento di emanazione del PAUR.

6.2.3.5 Mancata acquisizione, nel corso della riunione decisoria conclusiva della Conferenza di servizi, di un titolo abilitativo richiesto dal Proponente

Sull'argomento trovano applicazione le disposizioni della L. 241/1990 già richiamate al precedente punto **6.2.3.2** "Partecipanti alla Conferenza di Servizi", che vengono, per comodità espositiva, di seguito citati.

L'art. 14 ter, comma 7, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce, tra l'altro, che "Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza".

L'art. 14 quater, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. stabilisce, tra l'altro, che "La determinazione motivata di conclusione della Conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati".

L'art. 27 bis, comma 7, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. stabilisce, tra l'altro, che "La determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto".

Pertanto, per il combinato disposto del comma 7 dell'art. 27 bis del D.Lgs.152/2006, del comma 7 dell'art. 14 ter e del comma 1 dell'art. 14 quater della Legge 241/1990, tra l'altro, la determinazione motivata di conclusione (positiva o negativa) della Conferenza di Servizi sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, anche in caso di mancata acquisizione di un titolo abilitativo (autorizzazione, intesa, concessione, licenza, parere, concerto, nulla osta e assensi comunque denominati) richiesto dal Proponente in sede di istanza, ovvero di un titolo abilitativo ritenuto comunque necessario per la realizzazione e l'esercizio del progetto.

Più in particolare, sul punto è necessario evidenziare che la disciplina di cui all'art. 14 ter non compie alcuna distinzione in ordine ai titoli che possono essere oggetto dell'assenso senza condizioni. Pertanto - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi ovvero i casi in cui occorranza autorizzazioni/assensi comunque denominati preventivi previsti ex lege (pena, in mancanza, la nullità ab origine del provvedimento adottato) e non rilasciabili in sanatoria - si considera acquisito l'assenso senza condizioni nei casi di cui all'art. 14ter, comma 7, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. sopraindicati (cd. silenzio assenso).

Inoltre, l'art. 2, comma 8-bis della Legge 241/90 stabilisce che "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché

i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.”

In ogni caso, resta ferma la responsabilità in capo al soggetto competente (titolare del relativo potere autorizzativo) della mancata (o anche solo tardiva) acquisizione del titolo abilitativo/atto di assenso comunque denominato ovvero di un dissenso non congruamente motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza e dell'eventuale mancata formulazione delle “condizioni e misure supplementari” di cui al comma 9 dell'art. 27 bis del D. Lgs.152/2006. Infatti, qualora effettivamente venga acquisito l'assenso senza condizioni, le relative responsabilità rimangono in capo al titolare del relativo potere autorizzativo che, colpevolmente, non si è espresso; e ciò rileva anche in relazione ai profili di responsabilità erariale e disciplinare.

Per ragioni eccezionali, il soggetto competente al rilascio di un titolo abilitativo (rectius autorizzazione) può esprimersi favorevolmente in seno alla seduta in ordine all'approvazione del progetto, riservandosi (previa dichiarata e motivata impossibilità di poter provvedere nei termini di conclusione dei lavori della Conferenza) il rilascio del titolo di spettanza ad un momento successivo alla definizione del procedimento. In questo caso, la Conferenza, qualora ritenga effettivamente sussistente l'eccezionalità addotta, può procedere all'approvazione del progetto, demandando all'autorità competente l'inclusione nel provvedimento finale di apposita prescrizione con cui la realizzazione o l'esercizio dell'attività in progetto è **subordinata** alla preventiva acquisizione del titolo mancante e alla relativa comunicazione - da effettuarsi a cura del proponente nei confronti dell'Autorità Competente e degli Enti della Conferenza - prima dell'inizio lavori.

7. VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI (Art. 28 del D. Lgs. 152/2006)

7.1 Indicazioni generali

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento PAUR e alla Verifica dell'ottemperanza. Ai fini della verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali il Proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, è tenuto a trasmettere ad ARPACal, soggetto responsabile per la verifica di ottemperanza della condizione e agli Enti coinvolti, ed al Settore competente per le Valutazioni Ambientali:

- istanza di verifica di ottemperanza, redatta secondo l'apposito modello disponibile sul sito tematico del Dipartimento competente in materia Ambientale;
- documentazione contenente gli elementi necessari a verificare l'ottemperanza alla condizione ambientale;
- versamento oneri.

La documentazione trasmessa sarà pubblicata sul sito tematico del Dipartimento competente in materia Ambientale.

L'attività di verifica, che può prevedere anche sopralluoghi e visite ispettive ove ritenute necessarie da parte del soggetto responsabile per la verifica della condizione, si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Proponente. Gli oneri per le attività di verifica sono integralmente a carico del Proponente. Gli esiti della verifica di ottemperanza sono trasmessi al Settore competente per le Valutazioni Ambientali dal soggetto responsabile. Nel caso in

cui la verifica di ottemperanza dia esito negativo, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali diffida il Proponente ad adempiere entro un congruo termine, trascorso inutilmente il quale si applicano le sanzioni di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 152/2006. Qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di ottemperanza, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, o dall'esecuzione dei lavori di costruzione o dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisi, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del Proponente, il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, acquisite eventuali ulteriori informazioni dal soggetto interessato o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare, ove ritenuto necessario, una procedura volta a stabilire la necessità di ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive o eventualmente la riedizione del procedimento di VIA al fine di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario.

Nei casi in cui, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'Autorità Competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al Proponente un termine non superiore a novanta giorni. Delle modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, dei risultati delle verifiche, dei controlli e delle eventuali misure correttive adottate dall'Autorità Competente, nonché dei dati derivanti dall'attuazione dei monitoraggi ambientali da parte del Proponente è data adeguata informazione attraverso il sito web dell'Autorità Competente.

Resta fermo, inoltre, che le condizioni e le misure supplementari relative agli altri titoli abilitativi allegati al PAUR, sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate da parte delle amministrazioni competenti per materia che hanno rilasciato il titolo abilitativo per la realizzazione e l'esercizio del progetto e secondo le modalità previste dalle disposizioni di settore.

8. PIANO DI UTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO (art. 9 del DPR 120/2017)

Il presente articolo si applica alle istanze di autorizzazione dei soli Piani di Utilizzo, prodotti successivamente alla VIA e all'autorizzazione del progetto, in considerazione che, nella disciplina nazionale della gestione delle terre e rocce da scavo, nel caso di opere soggette a VIA l'Autorità Competente all'autorizzazione coincide con l'Autorità Competente in materia di VIA. A tali Piani non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 e seguenti del DPR 120/2017. All'istanza di autorizzazione per i Piani di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del DPR 120/2017 dovranno essere allegati:

- il Piano di Utilizzo predisposto secondo le disposizioni di cui all'Allegato 5 del DPR 120/2017 e ogni altro documento previsto dalle citate disposizioni nazionali;
- la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9, comma 2 del citato DPR corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
- ricevuta del versamento degli oneri previsti dalla vigente normativa regionale; i mandati di pagamento degli oneri istruttori devono essere quietanziati;
- l'elenco dei documenti allegati all'istanza (per il Piano di Utilizzo dovranno essere puntualmente elencati anche i singoli allegati dello stesso) sia in formato .pdf che in formato .xls;

L'istanza e la documentazione allegata dovrà essere trasmessa in formato digitale (n. 1 copia) ed in formato cartaceo (n. 2 copie) al Settore competente per le Valutazioni Ambientali e ai dipartimenti

ARPACal territorialmente competenti. Ove il Piano interessi anche altre Regioni, lo stesso dovrà essere trasmesso contestualmente anche alle suddette Regioni e alle ARPA territorialmente competenti. Tutti i documenti, sia in formato digitale che in eventuale formato cartaceo, dovranno essere debitamente datati e firmati dall'estensore/i. Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali procederà ad accertare la procedibilità dell'istanza.

L'avvio del procedimento sarà trasmesso al Proponente e all'ARPACal competente, alla quale verrà richiesto di trasmettere al Settore competente per le Valutazioni Ambientali, entro 20 giorni dal ricevimento dell'avvio del procedimento, eventuali richieste di integrazione nel merito tecnico della documentazione.

Il Settore competente per le Valutazioni Ambientali, entro 30 giorni dall'avvio del procedimento, può formulare in un'unica soluzione una richiesta di integrazioni nel merito tecnico, accordando un termine per il riscontro non superiore a 30 giorni non prorogabili. Decorso i 30 giorni e in assenza di riscontro l'istanza sarà archiviata previa applicazione dell'art. 10-bis della L. 241/1990. Entro 90 giorni dal riscontro, o entro 90 giorni dall'avvio del procedimento nel caso non sia necessario procedere ad una richiesta di integrazione nel merito tecnico, l'Autorità Competente di norma comunica al Proponente le proprie valutazioni, anche sulla scorta delle valutazioni che l'ARPACal competente e la STV le trasmetteranno entro 60 giorni dal riscontro del Proponente o dall'avvio del procedimento in caso di assenza di richiesta di integrazioni. Decorso 90 giorni dall'avvio del procedimento o dalla eventuale integrazione trasmessa a seguito dell'istruttoria nel merito tecnico, il Proponente, in assenza di comunicazioni, può avviare la gestione delle terre e delle rocce da scavo a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'art. 4 del DPR 120/2017. L'Autorità Competente, anche sulla scorta delle valutazioni dell'ARPACal competente, nel caso accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 del DPR 120/2017, dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

9. MODULISTICA

La modulistica richiamata nei presenti Indirizzi operativi è disponibile nell'apposita area tematica del sito web del Dipartimento competente in materia di Ambiente della Regione Calabria.

10. DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non regolato dai presenti Indirizzi operativi si rimanda alle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionali.

In caso di contrasto tra i Indirizzi operativi le attuali o sopravvenute disposizioni normative (comunitarie, nazionali e regionali), queste ultime prevarranno.